

DELIBERAZIONE 8 LUGLIO 2025

317/2025/R/GAS

APPROVAZIONE DI UNA PROPOSTA DI AGGIORNAMENTO DEL *TAP NETWORK CODE*

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1347^a riunione dell'8 luglio 2025

VISTI:

- la direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024;
- il regolamento (UE) 2024/1789 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024;
- il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 942/2019, del 5 giugno 2019;
- il regolamento (UE) 312/2014 della Commissione, del 26 marzo 2014;
- il regolamento (UE) 2017/459 della Commissione, del 16 marzo 2017 (di seguito: regolamento 2017/459);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- il decreto legislativo 8 giugno 2001 (di seguito: decreto legislativo 231/01);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: legge 239/04);
- il decreto del Ministro delle Attività produttive - ora Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica (di seguito: Ministro) 11 aprile 2006;
- il decreto del Ministro 28 aprile 2006;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto del Ministro 6 novembre 2011;
- la decisione della Commissione europea del 16 maggio 2013, recante "*Exemption of Trans Adriatic Pipeline from the requirements on third party access, tariff regulation and ownership unbundling laid down in Articles 9, 32, 41(6), 41(8) and 41(10) of Directive 2009/73/EC*" (di seguito: decisione della Commissione europea del 16 maggio 2013);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 25 giugno 2013 (di seguito: decreto del 25 giugno 2013);
- la deliberazione dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (di seguito: Autorità) 17 luglio 2002, 137/02 (di seguito: deliberazione 137/02);

- la deliberazione dell’Autorità 28 febbraio 2013, 78/2013/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 6 giugno 2013, 249/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 249/2013/R/gas) e il relativo allegato predisposto congiuntamente con le autorità greca (RAAEY) e albanese (ERE) (di seguito: *Final Joint Opinion* o FJO);
- la deliberazione dell’Autorità 7 novembre 2013, 495/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 495/2013/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 18 dicembre 2014, 632/2014/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 7 aprile 2016, 172/2016/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 16 giugno 2020, 218/2020/R/gas (di seguito: deliberazione 218/2020/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 15 marzo 2022, 104/2022/R/gas (di seguito: deliberazione 104/2022/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 28 marzo 2023, 127/2023/R/gas (di seguito: deliberazione 127/2023/R/gas);
- il codice di rete della società TAP AG, come da ultimo approvato con deliberazione 455/2024/R/gas del 5 novembre 2024 (di seguito: deliberazione 455/2024/R/gas);
- la lettera trasmessa dalla società TAP AG il 12 maggio 2025, prot. Autorità 32891 del 13 maggio 2025 (di seguito: lettera 12 maggio 2025).

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 2, comma 12, lettera d), della legge 481/95 prevede che l’Autorità definisca le condizioni tecnico-economiche di accesso e di interconnessione alle reti;
- l’articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 164/00 attribuisce all’Autorità il potere di regolare le condizioni di accesso ed erogazione del servizio di trasporto del gas naturale, nonché di verificare la conformità con tale regolazione dei codici predisposti dalle imprese di trasporto;
- la società TAP AG ha presentato nel 2011 all’allora Ministero dello Sviluppo Economico, ora Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica (di seguito: Ministero), ai sensi dell’articolo 1, comma 17, della legge 239/04, un’istanza di esenzione per un nuovo *interconnector* che attraversa la Grecia e l’Albania fino ad approdare in Italia (di seguito: gasdotto TAP); la richiesta riguarda una deroga al principio di accesso dei terzi - *Third Party Access* (di seguito: TPA), una deroga alla regolazione delle tariffe, nonché una deroga alle condizioni di *unbundling*;
- con la deliberazione 249/2013/R/gas, l’Autorità ha adottato, con le Autorità di regolazione di Grecia e Albania, la *Final Joint Opinion* recante il parere positivo al rilascio dell’esenzione, integrato con le indicazioni della Commissione europea;
- con decreto del 25 giugno 2013, il Ministero ha finalizzato il processo di rilascio dell’esenzione, recependo, tra l’altro, i principi contenuti nella *Final Joint Opinion* e nella decisione della Commissione europea del 16 maggio 2013;

- rispetto al TPA, l'esenzione è concessa per la capacità iniziale del gasdotto, esclusa una quota del 5% da riservare al mercato per il trading di prodotti di breve termine; è esclusa dall'esenzione TPA anche una eventuale capacità incrementale derivante da una futura espansione del gasdotto;
- la *Final Joint Opinion*, inoltre, ha previsto, all'Articolo 4.7.1, che TAP AG sottoponesse all'approvazione di ARERA, ERE e RAAEY (di seguito: le Autorità) un codice di rete (di seguito: "*TAP Network Code*" o "TNC") dodici mesi prima dell'inizio dell'attività commerciale;
- ai sensi della sopra richiamata *Final Joint Opinion*, il TNC deve essere compatibile con i Codici di Rete europei nelle parti che non sono in conflitto con la medesima *Final Joint Opinion*;
- il TNC è stato approvato con la deliberazione 218/2020/R/gas e successivamente emendato con le deliberazioni 104/2022/R/gas, 127/2023/R/gas, 455/2024/R/gas;
- ai sensi dell'Articolo 22 del TNC, TAP AG stessa può proporre modifiche al Codice di Rete e pertanto, con lettera 12 maggio 2025, TAP AG ha sottoposto alle Autorità una proposta di modifica del codice di rete al fine di:
 - a) abilitare un nuovo punto di entry (Nea Mesmvria) con capacità continua;
 - b) revisionare la metodologia di allocazione del *fuel gas*;
 - c) attivare una nuova modalità di registrazione degli utenti tramite portale informatico;
- durante la fase di consultazione non sono state presentate osservazioni;
- le Autorità hanno elaborato congiuntamente il testo "*Approval of an amendment to "TAP Network Code" proposed by TAP AG on 12 May 2025*", Annex A al presente provvedimento, contenente la decisione di approvazione delle modifiche al *TAP Network Code* riportate in Annex B e le relative motivazioni;
- le modifiche al *TAP Network Code* sono in corso di approvazione, come espresso nella decisione congiunta, anche da parte dei regolatori di Albania (ERE) e Grecia (RAAEY).

RITENUTO CHE:

- le modifiche al *TAP Network Code* siano conformi ai principi contenuti nella normativa europea di riferimento e alla *Final Joint Opinion*;
- sia, pertanto, opportuno approvare l'Annex B, come espresso nella decisione congiunta di cui all'Annex A, predisposta con i regolatori di Albania (ERE) e Grecia (RAAEY)

DELIBERA

1. di approvare le modifiche al *TAP Network Code* di cui all'Annex B al presente provvedimento, trasmesse da TAP AG con lettera 12 maggio 2025, come espresso

- nella decisione congiunta di cui all' Annex A al presente provvedimento, predisposta con i regolatori di Albania (ERE) e Grecia (RAAEY);
2. di trasmettere il presente provvedimento alle società TAP AG e alle Autorità di Albania (ERE) e Grecia (RAAEY);
 3. di pubblicare il presente provvedimento e gli Allegati (Annex A e Annex B), sul sito internet dell' Autorità www.arera.it.

8 luglio 2025

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini